



**SETTORE AFFARI GENERALI**  
*Servizio Gestione Economica del Personale*

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 65

Del 12/05/2011

**OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n° 151/2001 al dipendente Nardi Salvatore, nato a Scicli il 20/03/1962.**

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso** che il dipendente a tempo indeterminato Nardi Salvatore, nato a Scicli il 20/03/1962 ed ivi residente in Via Colombo n° 131, con la qualifica di Fontaniere Impiantista Cat. B/5 da B/1, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per il coniuge Marinero Maria Giovanna, nata a Scicli il 16/03/1965;

**Visto** il verbale del 17/09/2004 della Commissione A.U.S.L. n. 7 di Ragusa con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

**Vista** la richiesta del dipendente Nardi Salvatore, prot. n° 16283 del 7/06/2012, con la quale lo stesso chiede la concessione di un ulteriore periodo di congedo straordinario retribuito di mesi tre, ai sensi della normativa rassegnata in oggetto, con decorrenza dal 18/06/2012 fino al 18/09/2012, per assistere la propria moglie disabile Marinero Maria Giovanna;

**Visto** lo stato di famiglia del lavoratore in argomento;

**Visto** l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore ai due anni;

**Vista** la lettera circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 43.579,05 (nota operativa I.N.P.D.A.P. n° 5 del 26/02/2010);

**DETERMINA**

Per la causale in premessa:

1. Di concedere per un ulteriore periodo di mesi tre i benefici previsti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001, al dipendente a tempo indeterminato Nardi Salvatore, nato a Scicli il 20/03/1962, con la qualifica di Fontaniere Impiantista, Cat. B/5 da B/1, con decorrenza dal 18/06/2012 e fino al 18/09/2012, per assistere la propria moglie disabile Marinero Maria Giovanna;

2. Di erogare al dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1., un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 2, D. Lgs. N. 564 del 1996). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.
3. Di trasmettere copia della presente al dipendente interessato, al capo Settore Munutenzioni ed Ecologia, ed ai Servizi Gestione Giuridica ed Economica del Personale.

**L'Impiegato Istruttore**  
**(Sig. Alfio Gennaro)**

---

**IL CAPO SETTORE**  
**(Avv. Mario Picone)**

---